



Via Trieste, 1
22073 Fino Mornasco (CO)
Tel. 3382091831 - Fax 031-3540032
segreteria@comopace.org - comopace@pec.it
www.como-pace.org
C.F. 90012680139

Verbale di assemblea ordinaria del Coordinamento Comasco per la Pace ETS

L'anno duemilaventidue il giorno 29 settembre alle ore 20.30, debitamente convocata a norma di statuto in seconda convocazione si è riunita la assemblea ordinaria dei soci online a mezzo Meet per discutere e deliberare sul seguente odg:

- 1) modifica articolo 17 a seguito della segnalazione del Runtz per adeguamento al D.Lgs 117/2017
- 2) eventuali e varie

Assume la presidenza della assemblea il Sig. Caspani Roberto che chiama a fungere da segretario il sig. Introzzi Niccolò

Il Presidente constata la presenza di nr. 12 soci più una delega e dichiara valida la assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente passa quindi a trattare il punto all'odg. illustra che l'assemblea è stata convocata in forma ordinaria, in quanto si tratta di un adeguamento dello statuto a norma prevista dal D.Lgs 2017 nr 117.

Il presidente legge il nuovo articolo 17 che non fa più riferimento alla cooptazione e che viene qui trascritto

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni o modificazioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione nel corso del triennio devono essere deliberate da Assemblea Ordinaria che dovrà essere convocata appositamente. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni** prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente di norma 1 volta al mese, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ovvero di chi presiede l'Organo di Amministrazione.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, Esso viene letto e approvato all'inizio della successiva riunione dell'Organo di amministrazione, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Dopo una chiara e breve discussione la assemblea vota alla unanimità la modifica dello statuto.

Il presidente alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Caspani Roberto

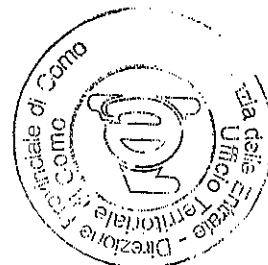
Roberto Caspani

Il Segretario Introzzi Niccolò

Niccolò Introzzi

Registrato a Como il 10/10/2022 al N. 2987
Sede 3° Esatto € 20,00 (diecimila)

Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Motti



Opere comprese all'unico originale depositato il 12/10/2022

Del funzionario
IL FUNZIONARIO
Lucia Morlacchi *Lucia Morlacchi*

Statuto Coordinamento Comasco per la Pace ETS

Premessa

Gli Enti pubblici e privati della Provincia di Como,

convinti

- *che la costruzione della Pace necessita dell'impegno corale di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli della Terra, nelle loro espressioni internazionali come in quelle locali;*
- *che, a tal fine, appare di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto e diffuso di una cittadinanza informata, sensibile, attiva;*
- *che appare oggi quanto mai necessaria un'approfondita conoscenza, da parte della cittadinanza, delle dinamiche sociali, politiche, economiche che caratterizzano il nostro tempo, nonché degli scenari di conflitto e dei fenomeni di violenza, sfruttamento, discriminazione che minano, anche sistematicamente, il raggiungimento della Pace;*
- *che tale conoscenza rappresenti la necessaria premessa per una più consapevole assunzione di responsabilità individuale e collettiva, nonché di un intervento positivo e incisivo nella società ;*
- *che non vi sarà mai Pace in assenza di Diritti, tutela dell'ambiente e giustizia;*
- *che la cooperazione internazionale oggi debba perseguire tanto lo sviluppo materiale quanto quello sociale e culturale, sulla base della considerazione che i tre aspetti sono fra loro indivisibili ed interdipendenti;*
- *che risulta oggi evidente l'importanza del ruolo che gli EELL e le associazioni possono svolgere per la promozione della cultura della Pace, della Democrazia e dei Diritti Umani;*

ritenuto

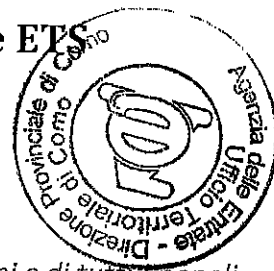
- *che la costruzione della Pace parte anche dalle comunità locali e dalla capacità delle istituzioni locali di essere avamposto e palestra di democrazia, "In un continuum di ruoli dal quartiere all'ONU";*
- *che, in particolare, gli EELL debbono farsi artefici del bene comune della comunità umana mondiale;*
- *che gli EELL debbano tradurre queste solenni assunzioni di responsabilità in concreti programmi, politiche e strutture organizzate, innanzitutto rafforzando il patto di solidarietà che li lega al mondo dell'associazionismo e del volontariato;*

ritenuto

- *che è prioritario per le realtà che appartengono al mondo dell'associazionismo e della cittadinanza attiva organizzata trovare modalità di collaborazione e sinergia per incarnare i valori del rispetto e della fratellanza, per praticare il dialogo e per affermare efficacemente la Pace, l'equità sociale e la cura dell'ambiente;*
- *che è prioritario per la cittadinanza attiva organizzata instaurare una forte collaborazione con gli EELL, esercitando un'influenza virtuosa sulle istituzioni che dia uno sbocco politico alle proprie istanze;*

visto

- *le numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali in materia di Pace e Diritti Umani (in particolare, fra le altre, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il*



Roberto Caporin

Patto internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali);

- l'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proclama il principio fondamentale della "Pace positiva" stabilendo che "ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati";

- la Convenzione Europea per la difesa dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali;

- i combinati disposti degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona, nonché il principio fondamentale della pari dignità sociale, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e promuovono la cooperazione e la solidarietà fra i popoli e la costituzione di un ordinamento internazionale che assicuri la Pace e la giustizia;

si impegnano con il presente Statuto, a 23 anni dalla fondazione del Coordinamento comasco per la Pace, a:

- riaffermare la propria scelta di campo nella promozione della Pace, dei Diritti Umani, della nonviolenza, della democrazia, dello sviluppo umano integrale, dell'innata ed inviolabile Dignità e valore della persona, di un armonioso rapporto umanità-natura;

- a contribuire alla creazione di condizioni sociali che consentano un'effettiva garanzia di tutti i Diritti Umani, per tutti ed ovunque;

- ad opporsi ad ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo.

ARTICOLO	
Art. 1 - Denominazione e sede	
1.	È costituita, in forma Ente del terzo settore, l'associazione denominata: «Coordinamento Comasco per la Pace ETS» di seguito, in breve, "associazione e /o Coordinamento". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2.	In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3.	L'associazione ha sede legale nel Comune di Fino Mornasco (Co) Via Trieste nr. 1 e la sua durata è illimitata.
4.	Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di amministrazione.
Art. 2 - Finalità	
1.	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non ha scopo di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitali a componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Roberto Caputo

2. L'associazione si ispira ai principi costituzionali di Pace, uguaglianza e solidarietà. E' centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico e aconfessionale, a carattere volontario, nonviolento, democratico, antifascista e antirazzista.

3. Il Coordinamento funge da punto di riferimento per gli Enti locali e le associazioni che ne fanno parte, e, più in generale, per il territorio della Provincia di Como.

Il Coordinamento ha lo scopo di:

- promuovere la Pace, i Diritti Umani, la nonviolenza, la democrazia, lo sviluppo umano integrale, la tutela dell'ambiente;
- promuovere, progettare e coordinare attività culturali e materiali di ricerca, studio, informazione, formazione ed educazione legate alla Pace;
- promuovere la fratellanza e l'armonia fra i popoli;
- concorrere a creare reti territoriali di solidarietà e tutela dei Diritti;
- promuovere la cittadinanza attiva.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e si propone di:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 Gennaio 2004 e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attraverso, ad esempio, la realizzazione e promozione di percorsi educativi);
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (attraverso, ad esempio, la realizzazione e promozione di percorsi educativi extrascolastici);
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014 nr. 125, e successive modificazioni (attraverso, ad esempio, la promozione e realizzazione di progetti di sviluppo);
- v) promozione della cultura della legalità, della Pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei Diritti Umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

Roberto Caporin

tempi di cui all'art. 27 della legge 8 Marzo 2000 nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 Dicembre 2007, nr. 244; - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. - Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e in cui è possibile impegnarsi contro forme di violenza, di ignoranza, di intolleranza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori del Coordinamento. - In generale sono potenziali settori del Coordinamento, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte sia verso i soci e verso i terzi avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 – Attività diverse
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L'associazione può realizzare attività di <i>raccolta fondi</i> anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all'associazione tutti gli Enti pubblici e privati che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

Roberto Caputo

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti gli Enti che hanno partecipato alla costituzione del Coordinamento o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di amministrazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'Ente interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'Ente interessato.
6. L'Ente interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere, al Presidente del Coordinamento, che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea. Quanto concerne la quota associativa è normato da uno specifico regolamento redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di discutere e approvare i rendiconti/bilanci economici patrimoniali;
 - g) di esaminare i libri sociali, previa richiesta all'Organo amministrativo;
 - h) di approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica ai regolamenti.

Roberto Capen

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti al libro dei soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale, secondo quanto stabilito dal regolamento in materia di quote associative.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal regolamento in materia di quote associative.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di recesso, esclusione, mancato pagamento della quota annuale.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Roberto Giam

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Roberto Capan

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Le realtà aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo dai rappresentanti di altre realtà aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun rappresentante può ricevere la delega di al massimo 2 realtà aderenti, e può quindi esprimere un massimo di 3 voti in Assemblea.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di amministrazione.

7. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o telematica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i rappresentanti dei propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Roberto Capen

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di modifiche nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

3. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di amministrazione.

4. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei

Roberto Capri

soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda Convocazione è necessaria almeno la presenza di un terzo dei soci iscritti nell'apposito libro e con la maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento della Associazione dovrà essere presa da almeno quattro quinti dei presenti, in una assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli enti associati. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere deliberato a maggioranza dei presenti da una Assemblea appositamente convocata.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea dei soci viene redatto un verbale. Esso viene inviato per posta anche elettronica agli associati. Il verbale è letto e approvato all'inizio dell'Assemblea successiva, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e conservato presso la sede dell'associazione. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Roberto Caporali

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Al fine di rappresentare tanto gli Enti pubblici quanto quelli privati aderenti nonché le differenze di genere, la composizione dell'Organo di amministrazione è normata da uno specifico regolamento redatto dallo stesso Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) redigere il regolamento relativo alle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti solo tra i membri dell'Organo di amministrazione;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di

Roberto Capen

amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un direttore, deliberandone i relativi incarichi;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni o modificazioni dei componenti dell'Organo di amministrazione nel corso del triennio devono essere deliberate da assemblea ordinaria che dovrà essere convocata appositamente. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di comunicazione per telegramma, PEC o altra modalità che certifichi la ricezione da parte dei destinatari, inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente di norma 1 (una) volta al mese, almeno 6 (sei) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. È da ritenersi valida la riunione dell'Organo di amministrazione non formalmente convocata in presenza della totalità dei consiglieri.

Roberto Caponi

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione dell'Organo di amministrazione.
7. Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale. Esso viene letto e approvato all'inizio della successiva riunione dell'Organo di amministrazione, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.
Art. 18 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente: – ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; – dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione; – può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici e privati e da singole persone, rilasciando quietanze liberatorie; – ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; – convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione; – sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; – in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Roberto Caporin

Art. 19 - Il Segretario (se previsto)

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura

Roberto Capam

presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Essi devono essere letti e approvati secondo quanto stabilito dagli articoli 14.10 e 17.7 del presente statuto.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;

Roberto Capen

- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;*
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno per terminare il 31 Dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Roberto Caputo

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Como, 29 settembre 2022

Firme:

Presidente

..... *Roberto Caporali*

Ufficio Territoriale di Como

Allegato 1 all'atto n. 2887

Registrato il 10/10/2021 serie 3



Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti

